

**N. R.G. 10/19 V.G.**

**TRIBUNALE DI PESCARA**

**Ufficio Fallimenti**

**DECRETO DI OMOLOGA DEL PIANO DEL CONSUMATORE**

**Il Giudice designato, dr.ssa Domenica Capezzerà**

letto il piano del consumatore presentato ai sensi della legge numero 3/2012 dal sig. **Gianluca Del Ponte**;

letta la relazione dell'organismo di composizione della crisi depositata in pari data, osserva.

**Ragioni della decisione**

**Gianluca Del Ponte** ha richiesto la nomina di un professionista svolgente le funzioni attribuite dalla legge all'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (di seguito, per brevità, O.C.C. o gestore). A tal fine è stata designata gestore della crisi la dr.ssa Roberta Paradiso.

Con ricorso depositato in data 10 ottobre 2019 il sig. Del Ponte ha presentato piano del consumatore, ai sensi degli art. 7 e ss. L. n. 3 del 2012, ed ha chiesto al Tribunale l'omologazione. Al ricorso è stata allegata la relazione del professionista dr.ssa Roberta Paradiso oltre che gli altri documenti previsti dall' art. 9 della L. n. 3 del 2012.

A fondamento del ricorso, il signor Del Ponte ha allegato, in sintesi:

- di non essere soggetto ad alcuna delle procedure concorsuali di cui all' art. 1 della Legge Fallimentare, in quanto consumatore, essendo stato il predetto ricorrente lavoratore subordinato presso Lappe snc di Di Muzio Giovanni fino al suo licenziamento per giustificato motivo avvenuto per soppressione della mansione cui il Del Ponte era preposto;
- di non aver mai fatto ricorso ad una procedura di sovraindebitamento;
- di versare in una situazione di sovraindebitamento, come previsto dall' art. 6, comma 2, lettera a), della L. n. 3 del 2012;
- che i propri debiti ammontano ad Euro 23.319,28 come meglio esplicitato a pagina 1 del ricorso;
- che le passività attengono alla posizione nei confronti del seguente creditore: BNL s.p.a.;
- che il ricorrente non risulta proprietario di beni o diritti immobiliari;
- che la moglie del ricorrente, unica percettrice di reddito, provvede al sostentamento della famiglia nonché al pagamento delle spese personali del sig. Del Ponte;
- che le cause del sovraindebitamento non sono dipese da colpa del ricorrente, quanto piuttosto a causa del licenziamento del debitore come è altresì testimoniato dall'erogazione in suo favore dell'indennità NASPI, terminata in data 25.4.2018, e dalla successiva elargizione in danaro eseguita dalla madre del ricorrente;

**Piano e proposta.**



Il Piano proposto dal Del Ponte sottoposto ai propri creditori prevede il soddisfacimento dei creditori nei termini di seguito specificati, attraverso il pagamento delle spese prededucibili pari ad €1300 entro 30 giorni dalla liquidazione nonché successivamente in un'unica soluzione del 15,8% del credito vantato da BNL s.p.a. (unico creditore concorsuale) attraverso l'erogazione della somma di €5.000,00 da parte della sig.ra Simona D'Andreamatteo coniuge del ricorrente Gianluca Del Ponte.

Alla situazione debitoria devono, infatti, essere considerate le spese della procedura ed in particolare il compenso dei professionisti che hanno assistito il Del Ponte alla presentazione del piano ed anche quello spettante al gestore della crisi.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il debito totale ammonta complessivamente ad euro €23319,28 oltre ad €1300,00 da destinare alle spese prededucibili. Il debitore, propone di pagare i propri debiti come segue:

Spese prededucibili (professionisti che hanno assistito il debitore alla presentazione del piano e gestore della crisi) entro 30 giorni dalla liquidazione;

BNL s.p.a. creditore chirografario andrà soddisfatto nella misura del 15,8% , in un'unica soluzione, subito dopo ed entro il mese successivo all'avvenuto soddisfacimento dei prededucibili.

Inoltre:

- a) i pagamenti avverranno nel rispetto delle graduazioni di legge, attraverso l'attivo disponibile;
- b) la soddisfazione dei creditori prededucibili avverrà con preferenza rispetto a qualsiasi altro credito;

### **Meritevolezza.**

Va premesso che, nella composizione della crisi da sovraindebitamento, la cui disciplina appare essere in controtendenza rispetto alle scelte operate dal legislatore in tema di concordato preventivo, il Tribunale è chiamato a più riprese e sotto diversi profili a verificare la meritevolezza del soggetto sovraindebitato.

La ratio sottesa alla normativa è infatti quella di porre rimedio alle situazioni sovraindebitamento nelle quali può incorrere un soggetto a causa di eventi che prescindono dalla propria volontà, quali: malattie, perdite di lavoro, crisi familiari con conseguenti incrementi di oneri finanziari.

La procedura dovrebbe garantire al debitore di recuperare la propria situazione patrimoniale e consentirgli un nuovo inizio, senza che il proprio patrimonio rimanga ancorato ad una situazione divenuta ingestibile e non risolvibile con l'ausilio dei tradizionali strumenti dell'autonomia privata.

A seguito del deposito del ricorso per sovraindebitamento, il Tribunale deve dunque verificare la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti compreso il requisito della meritevolezza del debitore (consistente anche nell'assenza di iniziative o di atti in frode ai creditori)



Il giudice, prima di omologare il piano deve escludere che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero che abbia colposamente determinato il proprio sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali.

### **La relazione dell'O.C.C.**

Ciò premesso va altresì rilevato che il gestore della crisi dr.ssa Roberta Paradiso ha dichiarato che le cause dell'indebitamento sarebbero da ricollegare alla insufficienza delle fonti di reddito del Ponte a sostenere le spese ordinarie della vita, soprattutto a seguito del suo licenziamento; circostanza sopravvenuta quest'ultima che ha causato l'impossibilità per il ricorrente di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte.

Va poi evidenziato come il debitore, resosi conto della propria situazione di sovraindebitamento, abbia subito fatto ricorso al presente piano così evitando che il creditore procedesse ad azioni individuali di recupero forzoso.

Il detto professionista non ha evidenziato circostanze tali da cui poter desumere che il debitore, nell'assumere le obbligazioni, abbia esorbitato dai normali canali di avvedutezza né può ritenersi che lo stesso abbia posto in essere volontariamente comportamenti idonei ad aggravare la posizione debitoria in cui già versava.

Le ragioni dell'incapacità di adempiere le obbligazioni assunte sono pertanto da ricondurre a alla perdita della fonte di reddito che il debitore destinava in parte al pagamento del finanziamento contratto con BNL.

Ciò ha comportato una *deminutio* della solvibilità dell'odierno proponente, nonostante gli sforzi dagli stessi posti in essere per pagare la rata mensile.

Riguardo alla fattibilità del piano il professionista nominato ha ritenuto, inoltre, che esso appare senz'altro fattibile in quanto basato su tempi ragionevoli; peraltro, l'arco temporale estremamente ridotto fa ritenere verosimile la permanenza in vita del terzo finanziatore.

Il professionista ha sottolineato anche come la proposta appaia maggiormente conveniente rispetto alla prospettiva liquidatoria, posto che il debitore non possiede né beni immobili né redditi.

Sotto il profilo soggettivo va rilevato che è provato come il proponente non esercita né ha mai esercitato attività di impresa o di lavoro autonomo e neppure risulta assoggettabile, ai sensi dell'articolo 1 del R.D. 267/1942, ad altre procedure concorsuali.

Il ricorrente non ha fatto ricorso negli ultimi cinque anni a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012; non ha subito provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis legge 3/2012, così come confermato dal professionista nella propria attestazione.



Il Del Ponte versa sicuramente in stato di sovraindebitamento posto che non dispone di un patrimonio prontamente liquidabile per far fronte alle obbligazioni assunte con la conseguente incapacità di adempiere alle stesse.

**Sulla completezza della documentazione prodotta.**

Secondo quanto precisato dall'OCC, il ricorso depositato deve ritenersi completo della documentazione richiesta dall'articolo 9 della legge 3/2012, documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del proponente.

**P.Q.M.**

**Il Tribunale, in persona del giudice designato, dr.ssa *Domenica Capezzer***

**Omologa**

il piano del consumatore proposto dal ricorrente Gianluca Del Ponte di cui alla procedura n.10/2019;

dispone che si provveda ai pagamenti nei termini di cui al piano medesimo e che i pagamenti siano gestiti sotto il controllo del gestore;

attribuisce all'Organismo di Composizione della Crisi in persona del gestore dr.ssa Roberta Paradiso gli obblighi ed i poteri di cui all'art. 13 L. n. 3/2012;

dispone che la pubblicazione del presente provvedimento avvenga sul sito del Tribunale di Pescara; riserva a separata istanza la liquidazione del compenso spettante all'Organismo.

Pescara, lì 7.1.2020

**Il Giudice**

*- Domenica Capezzer -*

